Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 dicembre 1984.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1985 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 231518/73PG del 30 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984, con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre luglio-dicembre 1984 è stato determinato nelle seguenti misure:

19,60 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1953 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

19,45 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 16,65% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per l'anno 1985, data la prevalenza delle operazioni che scontano l'imposta prevista dal citato decreto-legge n. 953, può essere determinata nella misura unica del 2,15 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,65 % per il semestre gennaio-giugno 1985.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il semestre gennaio-giugno 1985 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse è pari al 18,80 per cento.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(7243)

DECRETO 29 dicembre 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1985, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 20 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 28 giugno 1984, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il semestre luglio-dicembre 1984 nella misura del 20,21% e che detto tasso è così composto:

a) 18,46% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per l'anno 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981, è pari al 16,96% per il semestre gennaio-giugno 1985, mentre la commissione annua onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività resta pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 16,96% per il semestre gennaio-giugno 1985.

La commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti per l'anno 1985 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il semestre gennaio-giugno 1985, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 18,71%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione dell'1,75% rimane fissa per tutta la durata della operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(7241)

DECRETO 29 dicembre 1984.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre gennaio-febbraio 1985, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, della editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 3 novembre 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 16,65% il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1984, e stabilita la commissione nella misura del 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote previste dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e del 2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nei sopracitati decreti, che, per il bimestre gennaio-febbraio 1985, il costo medio di provvista dei fondi, per i settori in questione, è pari al 16,65% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti, data la prevalenza delle operazioni che scontano l'imposta prevista dal citato decreto-legge n. 953, può essere determinata, per l'anno 1985, nella misura unica del 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 16,65% per il bimestre gennaio-febbraio 1985.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1985 è pari al 2,15%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1985, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(7239)

DECRETO 29 dicembre 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1985, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70 % il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 come segue:

2,20 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Visto il proprio decreto del 30 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 3 novembre 1984, con cui è stato stabilito, per il bimestre novembre-dicembre 1984, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre gennaio-febbraio 1985 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,45 % e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito, data la prevalenza delle operazioni che scontano l'imposta nella misura massima prevista dalla citata legge n. 53, può essere determinata nella misura unica del 2,20 % per l'anno 1985;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 16,45 % per il bimestre gennaio-febbraio 1985.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1985 è pari al 2,20 per cento.

In conseguenza il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre gennaio-febbraio 1985 si ragguaglia al 18,65 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(7244)

DECRETO 29 dicembre 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1985, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 3 novembre 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 16,65% il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1984 ferma restando la commissione per l'anno 1984 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nei sopracitati decreti, che, per il bimestre gennaio-febbraio 1985, il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 16,65% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene fissata, per il 1985, nella misura dell'1,75 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 16,65% per il bimestre gennaio-febbraio 1985.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1985 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1985, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(7240)

DECRETO 29 dicembre 1984.

Tasso di riferimento, valevole per il bimestre gennaio-febbraio 1985, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre **1972,** nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70 % il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 come segue:

1,85 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 52, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75 % per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53;

Visto il proprio decreto del 30 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 3 novembre 1984, con cui è stato fissato, nella misura del 16,50 % il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre gennaio-febbraio 1985, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 16,50 % mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito, per l'anno 1985, data la prevalenza delle operazioni che scontano l'imposta nella misura massima prevista dal citato decreto-legge n. 953, può essere determinata nella misura unica dell'1,85 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 16,50 % per il bimestre gennaio-febbraio 1985.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1985 è pari all'1,85 per cento.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1985, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(7242)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 1984.

Manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) autorizzabili dalle intendenze di finanza nell'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1985 da ciascuna intendenza di finanza;

Decreta:

Le intendenze di finanza sottoelencate potranno autorizzare, durante l'anno 1985, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, nel limite a fianco di ciascuna indicato:

Intendenza di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	25	5	5
Alessandria	60	110	30
Ancona	150	30	40
Aosta	4	4	3
L'Aquila	50	2	6
Arezzo	40	35	50
Ascoli Piceno	60	6	15
Asti	25	65	—
Avellino	1	—	—
Bari	12	2	2
Belluno	30	30	35
Benevento	15	5	5
Bergamo	25	20	15
Bologna	45	200	45
Bolzano	50	50	5
Brescia	5	20	2
Brindisi	6	2	2
Cagliari	20	8	2
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	5
Caserta	10	—	—
Catania	25	2	5
Catanzaro	20	—	—
Chieti	40	10	10
Como	35	20	25
Cosenza	25	15	2
Cremona	25	105	8
Cuneo	15	60	5
Enna	6	3	3
Ferrara	80	25	90
Firenze	30	70	40
Foggia	30	1	1
Forlì	25	10	10
Frosinone	150	5	20
Genova	25	75	3
Gorizia	10	65	70
Grosseto	20	60	40
Imperia	25	25	4
Isernia	12	5	5
La Spezia	40	70	5
Latina	80	5	50
Lecce	6	4	3
Livorno	20	15	40
Lucca	50	50	40
Macerata	90	40	30
Mantova	25	35	30
Carrara	15	30	10
Matera	4	4	2
Messina	10	3	3
Milano	30	25	15
Modena	15	15	5
Napoli	10	2	2
Novara	20	140	10
Nuoro	10	4	4
Oristano	5	5	1
Padova	30	130	60
Palermo	20	1	—
Parma	60	40	25
Pavia	50	150	30
Perugia	65	60	30
Pesaro	60	25	10
Pescara	60	5	10
Piacenza	20	20	20
Pisa	20	10	50
Pistoia	27	30	15
Pordenone	90	100	100
Potenza	10	5	5
Ragusa	6	2	2
Ravenna	15	50	30
Reggio Calabria	20	5	—
Reggio Emilia	40	60	25
Rieti	70	6	10
Roma	280	80	180
Rovigo	120	50	150
Salerno	15	15	2
Sassari	5	10	—
Savona	30	30	4
Siena	40	50	40
Siracusa	6	1	1
Sondrio	30	3	8
Taranto	15	3	3
Teramo	90	10	15
Terni	50	30	60
Torino	15	55	8
Trapani	4	8	4
Trento	75	150	30
Treviso	40	110	70
Trieste	6	6	11
Udine	165	280	130
Varese	80	50	35
Venezia	35	80	50
Vercelli	60	80	5
Verona	80	75	25
Vicenza	100	190	70
Viterbo	130	20	140

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(2)

DECRETO 29 dicembre 1984.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata lege n. 221/1976 con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con il quale la predetta misura è stata ulteriormente elevata a L. 150 al litro, con effetto dal 1° luglio 1981;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 427 del 6 settembre 1984, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio il 24 settembre 1984, n. 14016/2, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla opportunità di confermare, per l'anno 1985, le misure del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, già fissate per l'anno precedente con il decreto del 16 dicembre 1983;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, quantunque invitato, non ha fatto pervenire la tabella dei valori medi dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b*), della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1985;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nei già citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 38 della legge n. 153 del 1981, si ritiene oportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 150 al litro; si ritiene opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel citato decreto ministeriale del 16 dicembre 1983;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili e i lubrificanti, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale del 16 dicembre 1983:

1) *Olio combustibile fluido*:

a) superiore a 3° E . . . . . L. 1.730 al q.le

b) fino a 5° E . . . . » 1.351 a hl

2) *Olio semifluido e denso*:

a) superiore a 5° fino a 7° E . . L. 1.408 al q.le

b) superiore a 7° E . . . . » 1.307 »

3) *Lubrificanti per autovetture*:

a) FIAT Multigrado 15 W 40 . . L. 3.478 al kg
FIAT VS 20 W - 30 - 40 . . . » 3.191 »

b) AGIP Sintesis . . . . . . » 3.110 »
AGIP Supermultigrade . . » 2.830 »
AGIP HD . . . . » 2.440 »

c) I.P. Super M.O. 10 W 50 . . » 2.630 »
I.P. Tarus M 15 W/40 . . . » 2.475 »

d) TOTAL GTS 15 W 50 . . . » 2.500 »
TOTAL Super HD . . . . » 1.900 »

che, per quanto concernente, infine, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero possono, per le ragioni sopra esposte, confermarsi i valori medi e le misure del diritto speciale suddetto, riportati nel prospetto *A* allegato al ripetuto decreto del 16 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 e dall'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è stabilita in L. 150 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili e gli oli lubrificanti è stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1985.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *A*

PROSPETTO CONCERNENTE I PREZZI MEDI E LE MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
1) *Tabacchi*:		
1.1 Nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	800	7
1.2 Esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	1.200	9
INTRODOTTI DALL'ESTERO		
2) *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia):		
2.1 Whysky, brandy e acqueviti non invecchiati	5.000	4
2.2 Whysky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	10.000	4
2.3 Whysky invecchiato oltre 12 anni	25.000	6
2.4 Cognac invecchiato	25.000	5
3) *Articoli sportivi*:		
3.1 Sci da discesa	90.000	5
3.2 Sci da fondo	40.000	5
3.3 Attacchi	30.000	5
3.4 Scarponi	50.000	5
3.5 Bastoncini	10.000	5
3.6 Zaini	80.000	5
4) *Profumi e prodotti di bellezza*:		
4.1 Essenze — a oncia — 30 g a confezione	30.000	15
4.2 Acque di colonia e lavande flacone medio da 80 e 120 g	12.000	7
4.3 Smalti, rossetti e ciprie a pezzo . .	4.000	7
4.4 Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	3.000	7
4.5 Creme per la pelle: tubetti o vasetti: cadauno	25.000	5
4.6 Prodotti alcolici, dopobarba: a confezione	5.000	7
4.7 Saponi fini solidi: a confezione . .	5.000	4
4.8 Saponi per barba e shampoo: a confezione	3.000	4
4.9 Latte detergente e tonici	10.000	4
5) *Apparecchi fotografici e proiettori*:		
5.1 Macchine fotografiche complete di esposimetro, telemetro ed obiettivi sensibili: cadauno	300.000	10
5.2 Macchine fotografiche da dilettante: cadauna	60.000	5
5.3 Proiettori: cadauno	250.000	10
5.4 Cineprese, telecamere, videocamere: cadauna	300.000	10
5.5 Flash	5.000	5
5.6 Obiettivi, binocoli, canocchiali . .	60.000	5
5.7 Orologi e meccanismi	30.000	10
6) *Apparecchi radio e televisori*:		
6.1 Radio con M.F. senza registratore: cadauna	100.000	10
6.2 Radio con M.F. e registratore: cadauna	170.000	10
6.3 Autoradio senza registratore: cadauna	75.000	10
6.4 Autoradio con registratore: cadauna	200.000	10
6.5 Televisore in bianco e nero: cadauno	300.000	10
6.6 Televisore a colori: cadauno . . .	700.000	10
6.7 Registratori portatili	70.000	10
7) *Pellicceria*:		
7.1 Pellicce confezionate di zibellino, chinchillà ed ermellino	25.000.000	20
7.2 Pellicce confezionate di visone, lontra e lince: cadauna	8.000.000	20
7.3 Pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi: cadauna	2.000.000	15
7.4 Pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato: cadauna	600.000	15
7.5 Giubbotti e cappotti in pelle di montone e similari: uomo e donna: cadauno	400.000	15
7.6 Giubbotti, giacche in pelle confezionate: cadauno	100.000	15
8) *Pelletteria*:		
8.1 Valigie in cuoio: cadauna	80.000	10
8.2 Valigie in pelle: cadauna	100.000	10
8.3 Borse in pelle speciali di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola: cadauna	350.000	20
8.4 Borse alta moda firmate: cadauna	250.000	20
8.5 Borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate: cadauna	100.000	10
8.6 Borse in pelle non pregiate: cadauna	50.000	10
8.7 Borse in tessuto: cadauna . . .	40.000	10
8.8 Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate: cadauna	35.000	10
8.9 Cinture in pelle e tessuto: cadauna	15.000	5
8.10 Guanti in pelle	35.000	5
9) *Tessuti per abiti* (a metro lineare):		
9.1 Tessuto per abito invernale da uomo	20.000	5
9.2 Tessuto per abito estivo da uomo	15.000	5
9.3 Tessuto per abito invernale da donna	15.000	5
9.4 Tessuto di cotone per abito estivo da donna	9.000	5
9.5 Tessuto per cappotto da uomo . .	20.000	5
9.6 Tessuto per cappotto da donna . .	25.000	5
9.7 Tessuto di lino per abito estivo da donna	20.000	5
9.8 Tessuto in seta naturale per abito da donna	25.000	5
9.9 Popelin di cotone per camice da uomo	5.000	5

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
10) *Articoli di vestiario confezionati*:		
10.1 Impermeabile per uomo: a capo	100.000	5
10.2 Completo invernale di lana per uomo: a capo	150.000	5
10.3 Completo estivo di lana e misto lana per uomo: a capo	130.000	5
10.4 Cappotto invernale di lana per uomo: a capo	140.000	5
10.5 Cappotto invernale di lana per donna: a capo	150.000	5
10.6 Soprabito primaverile di lana per donna o impermeabile per donna	100.000	5
10.7 Abito completo per ragazzi: a capo	60.000	5
10.8 Cappotto invernale di lana e misto lana per ragazzi: a capo	60.000	5
10.9 Gonna di lana per donna: a capo	40.000	5
10.10 Pantaloni uomo, donna, lana, misto lana e velluto: a capo	30.000	5
10.11 Pantaloni lana, misto lana, cotone e velluto per ragazzo: a capo	30.000	5
10.12 Camicie cotone uomo: a capo .	25.000	5
10.13 Camiciette cotone donna: a capo	20.000	5
10.14 Camicie cotone ragazzo: a capo	12.000	5
10.15 Camiciette seta donna: a capo	100.000	5
10.16 Giacche a vento unisex: a capo	90.000	5
10.17 Completo estivo in lana donna: a capo	130.000	5
10.18 Giacca in cotone unisex: a capo	80.000	5
10.19 Giacca in lana: a capo .	100.000	5
10.20 Cravatte e sciarpe . .	20.000	5
11) *Maglieria e filati*:		
11.1 Maglia di lana per uomo: a capo	25.000	5
11.2 Maglia di lana per donna: a capo	20.000	5
11.3 Maglia di lana per ragazzi: a capo	15.000	5
11.4 Pullover di chachemire, cammello e alpaca: a capo	100.000	15
11.5 Pullover di lana per uomo: a capo	30.000	5
11.6 Pullover di lana per donna: a capo	25.000	5
11.7 Pullover di lana per ragazzi: a capo	15.000	5
11.8 Filati di lana al kg	25.000	5
11.9 Berretti in lana	12.000	5
11.10 Pantofole in lana	10.000	5
12) *Biancheria*:		
12.1 Pigiami, camicie da notte .	20.000	5
12.2 Magliette e cannottiere	15.000	5
12.3 Slips	6.000	5
12.4 Reggiseni	15.000	5
12.5 Calze lana lunghe e corte . .	17.000	5
12.6 Calzini uomo	5.000	5
12.7 Collant	3.000	5

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(26)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 dicembre 1984.

Proroga di termini per il mancato funzionamento della pretura di Canosa di Puglia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Bari, in data 16 novembre 1984, con la quale si comunica il mancato funzionamento della pretura di Canosa di Puglia dal 12 al 15 novembre 1984, a causa del trasloco degli uffici nella nuova sede;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Canosa di Puglia nei giorni dal 12 novembre 1984 al 15 novembre 1984, i termini di decadenza per il compimento di atti presso la pretura medesima o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(4)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa agricola romana a r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 5-6 aprile 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società « Cooperativa agricola romana a r.l. », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa agricola romana a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Feroli in data 5 febbraio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Andrea Martire, nato ad Amantea (Cosenza) il 9 ottobre 1930, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trento è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina letteratura latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato ordinatore, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 22 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariare, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Vela di Ascoli Piceno è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), è prolungata al 10 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Vela di Ascoli Piceno, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jolli Sportwear di Sfruz (Trento), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delaiti di Bolzano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oxicolor di Mussolombardo (Trento) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1984 al 23 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ILM - Industria legnami Mezzocorona, in Lavis (Trento), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaria Merlet di Merano (Bolzano), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla August Krumm Alpina S.a.s. di Lasa (Bolzano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rangoni Eurocar di Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 1° luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib di Città di Castello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica umbra, con sede in Roma e stabilimento in Narni Scalo (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia umbra, in Città della Pieve (Perugia), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria mineraria, con sede in Milano e stabilimento in Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica umbra, con sede legale in Napoli e stabilimenti in Nocera Umbra (Perugia) e Valtopina (Perugia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Becchetti e C. di Assisi (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Model Recing, in Montemarciano (Ancona), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Attrezzeria fabrianese di Gatti Siro & C. di Fabriano (Ancona), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gasperini Giuliano & C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jolli Sportwear di Sfruz (Trento), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oxicolor di Mussolombardo (Trento), è prolungata al 23 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rangoni Eurocar di Trento, è prolungata al 1° ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Becchetti e C. di Assisi (Perugia), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Ellera, con sede e stabilimento in Corciano, frazione di Ellera (Perugia), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Ellera, con sede e stabilimento in Corciano, frazione di Ellera (Perugia), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano, in Filottrano (Ancona), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zoomeccanica, in Torgiano (Perugia), è prolungata al 29 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, con stabilimento in Montaldo Uffugo (Cosenza), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Marano, stabilimento di Cosenza, località Campagnano, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. - Precompressi Metauro S.r.l. di Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7182)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 il dott. Roberto Bernardi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Coo.L.T. - Mobili - Cooperativa lavoratori trevigiani S.r.l.», in Lancenigo di Villorba (Treviso), posta in liquidazione coatta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto 30 gennaio 1979, in sostituzione del dottor Luigi Schileo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la dott.ssa Gabriella Ottaviani Donti è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa ASEU - Agenzia di sviluppo economico per l'Umbria a r.l., in Perugia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 1° aprile 1983, in sostituzione del dott. Giovanni Bevilacqua, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 il dott. Giuseppe Dal Farra è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola Latteria di Sappade di Falcade - Soc. coop. a r.l., in Falcade (Belluno), posta in liquidazione coatta ex articolo 2544 del codice civile con precedente decreto 25 marzo 1980, in sostituzione del rag. Aldo Moretti.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 il rag. Cugerotti Renato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa lavoratori attività terziarie - L.A.T. a r.l., in Verona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 1° agosto 1983, in sostituzione del dott. Wilmo Ferrari, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 il dott. Francesco Saija è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Edicoop - Edizioni cooperative a r.l., in Conegliano (Treviso), posta in liquidazione coatta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto 29 dicembre 1978, in sostituzione del rag. Giuseppe Ragonesi, deceduto.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 il rag. Cugerotti Renato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Apollo a r.l., in Ronco all'Adige (Verona), posta in liquidazione coatta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto 2 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Donato Bragantini, rinunciatario.

(6947-7049)

Scioglimento della società cooperativa mista a responsabilità limitata «Cooperativa libraria forlivese», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1984 la società cooperativa mista a responsabilità limitata «Cooperativa libraria forlivese», in Forlì, costituita per rogito dott. Matteo Zambelli il 26 luglio 1976, repertorio n. 49220, registro società n. 6467, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. dott. Sanzio Zoli.

(7048)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. di organismi associativi ed imprese individuali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1984, n. 114, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 21 novembre e 14 dicembre 1984, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 18 dicembre 1984;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 18 dicembre 1984

Il consiglio di amministrazione

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A. — Ubicazione	Consistenza
1	17	Cereali	F.lli Salvatore e Francesco Esposito S.n.c., via strada statale 106 km 245, Crotone (Catanzaro)	Tonn. 7.000	Calabria	Crotone (Catanzaro)	Tonn. 7.000
2	63	Cereali	Magazzini di Felizzano S.r.l., Regione Mulini, 26, Felizzano (Alessandria)	Tonn. 10.000	Piemonte	Felizzano (Alessandria)	Tonn. 10.000
3	77	Alcole	Distillerie reggiane S.p.a., via Monza, 27, Milano	Hl. 147.000	Emilia-Romagna	Reggio Emilia	Hl. 125.000
						Boretto	Hl. 22.000
4	89	Alcole	Distillerie Vitrano S.p.a., Balestrate (Palermo)	Hl. 219.800	Sicilia	Balestrate (Palermo)	Hl. 96.300
						Mazara del Vallo (Trapani)	Hl. 89.500
						Partinico (Palermo)	Hl. 34.000
5	95	Tabacco	Federazione italiana dei consorzi agrari - Soc. coop. a r.l., via Curtatone, 3, Roma	Q.li 92.200	Abruzzo Puglia Campania Lazio	Ortucchio (L'Aquila)	Q.li 2.500
						Avezzano (L'Aquila)	Q.li 2.500
						Venere di Piscina (L'Aquila)	Q.li 1.200
						Trasacco I (L'Aquila)	Q.li 2.000
						Trasacco II (L'Aquila)	Q.li 2.000
						Arlena di Castro (Viterbo)	Q.li 1.500
						Grotte di Castro (Viterbo)	Q.li 1.500
						Ronciglione (Viterbo)	Q.li 1.500
						Pagani (Salerno)	Q.li 10.000
						Lamia (Salerno)	Q.li 50.000
						S. Felice e Cancello	Q.li 8.000
						Squinzano (Lecce)	Q.li 8.000
						Ginosa (Taranto)	Q.li 1.500
6	101	Burro	Federazione italiana dei consorzi agrari - Soc. coop. a r.l., via Curtatone, 3, Roma	Tonn. 2.000	Lombardia Emilia-Romagna	Verola Nuova (Brescia)	Tonn. 500
						Mantova	Tonn. 500
						Cornocchio (Parma)	Tonn. 500
						Cremona	Tonn. 500
7	112	Alcole	Società distillerie meridionali - So.Di.Me. S.p.a., via Circonvallazione Est, 82-86, Qualiano (Napoli)	Hl. 160.000	Campania	Qualiano (Napoli)	Hl. 160.000
8	126	Zucchero	Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., Padova	Tonn. 70.000	Emilia-Romagna Veneto	Pontelongo (Padova)	Tonn. 15.000
						Bottrighe (Rovigo)	Tonn. 15.000
						Argelato (Bologna)	Tonn. 15.000
						Finale (Modena)	Tonn. 10.000
						Crevalcore (Bologna)	Tonn. 15.000
9	128	Alcole	Distilleria Andrea Da Ponte S.p.a., via Matteotti, 6, Conegliano (Treviso)	Hl. 5.000	Veneto	Corbanese di Tarzo (Treviso)	Hl. 5.000

Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
					Ubicazione	Consistenza
130	Alcole	Ge.Dis. - Gestione distillerie S.p.a., lungomare Mediterraneo, Marsala (Trapani)	Hl. 161.696	Sicilia	Marsala (Trapani)	Hl. 77.696
					Mazara del Vallo (Trapani)	Hl. 40.000
					Menfi (Agrigento)	Hl. 10.000
					Castellammare del Golfo (Trapani)	Hl. 34.000
132	Alcole	Distilleria Fustella di Brivio Luigi e C. S.a.s., via Spiga, 6 Merate (Como)	Hl. 136.166	Emilia-Romagna Toscana	Castelfiorentino (Firenze)	Hl. 25.000
					S. Giovanni Valdarno (Arezzo)	Hl. 1.107
					Greve in Chianti (Firenze)	Hl. 24.630
					Vicchio Mugello (Firenze)	Hl. 24.190
					San Gimignano (Siena)	Hl. 5.899
					Castelbolognese (Ravenna)	Hl. 22.140
					Faenza (Ravenna)	Hl. 33.200
133	Alcole	F.lli Zanin S.a.s. di Zanin Foresto e C., Zugliano (Vicenza)	Hl. 7.000	Veneto	Zugliano (Vicenza)	Hl. 7.000
145	Alcole	De Luca Giacomo S.d.f., via Trepuzzi, 55, Novoli (Lecce)	Hl. 64.000	Puglia	Novoli (Lecce)	Hl. 64.000
146	Alcole	Balice Salvatore dei F.lli Onofrio e Michele Balice S.d.f., Ceglie del Campo (Bari)	Hl. 100.000	Puglia	Adelfia (Bari)	Hl. 100.000
150	Zucchero	Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., corso Andrea Podestà, 2, Genova	Tonn. 115.000	Emilia-Romagna Veneto	Contarina (Rovigo)	Tonn. 15.000
					Sarmato (Piacenza)	Tonn. 15.000
					S. Quirico Trecasali (Parma)	Tonn. 15.000
					Molinella (Bologna)	Tonn. 15.000
					S. Pietro in Casale (Bologna)	Tonn. 15.000
					Ferrara	Tonn. 15.000
					Jolanda di Savoia (Ferrara)	Tonn. 10.000
					Russi (Ravenna)	Tonn. 15.000
161	Alcole	S.A.S.R.I.V. - Società anonima sfruttamento razionale integrale vinacce S.p.a., Materdomini di Nocera Superiore (Salerno)	Hl. 39.000	Campania	Materdomini di Nocera Superiore (Salerno)	Hl. 39.000
162	Alcole	Ro.Di. Distillerie San Severo S.p.a., via Menabrea, 7-9, San Severo (Foggia)	Hl. 42.000	Puglia	S. Severo (Foggia)	Hl. 42.000
165	Alcole	Ditta Comm. Alfio Fichera, via Stabilimenti, 221, Santa Venerina (Catania)	Hl. 2.000	Sicilia	S. Venerina (Catania)	Hl. 2.000
166	Alcole	Distilleria Boschiero Bartolo S.n.c. di Boschiero Giuliano e C., Thiene (Vicenza)	Hl. 2.000	Veneto	Thiene (Vicenza)	Hl. 2.000
167	Alcole	Ditta Galeano Mazzullo S.n.c., via Circonvallazione, 7, Riposto (Catania)	Hl. 9.100	Sicilia	Riposto (Catania)	Hl. 3.100
					Santa Venerina (Catania)	Hl. 6.000
169	Alcole	Distilleria Teresa Raiz S.p.a., Povoletto (Udine)	Hl. 4.000	Friuli-Venezia Giulia	Povoletto (Udine)	Hl. 4.000
170	Alcole	Camel S.p.a., Via Tricesimo, 65, Udine	Hl. 16.000	Friuli-Venezia Giulia	Udine	Hl. 16.000
178	Olii vegetali	Oleifici fasanesi S.r.l., Scalo ferroviario, Fasano (Brindisi)	Q.li 100.887	Puglia	Fasano (Brindisi)	Q.li 98.387
					Ostuni	Q.li 2.500
181	Alcole	Industria frutticola distilleria Gallo S.p.a., via Nazionale, 21, Gallo di Poggio Renatico (Ferrara)	Hl. 67.400	Emilia-Romagna	Gallo di Poggio Renatico (Ferrara)	Hl. 67.400
195	Alcole	Distillerie Nonino di Nonino Benito, ditta individuale, via Aquileia, 104, fraz. Percoto, Pavia di Udine (Udine)	Hl. 5.000	Marche	Valdaso (Ascoli Piceno)	Hl. 5.000

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
26	197	Alcole	Distilleria Faled - Fab. acq. liq. dist., ditta individuale, via Tolarolo, 5/B, Roccabianca (Parma)	Hl. 40.000	Emilia-Romagna	Roccabianca (Parma)	Hl. 40.000
27	200	Olii vegetali	A.I.P.O. - Unione nazionale associazione italiana produttori olivicoli, piazza Adriana, 15, Roma	Hl. 312.300	Lazio Abruzzi Puglia Calabria	Tarquinia (Viterbo), località Valle della Morte	Hl. 65.000
						Giulianova (Teramo), strada statale 16	Hl. 9.800
						Pescara, via Torretta, 30	Hl. 32.000
						Bisceglie (Bari), corso Garibaldi, 36	Hl. 43.000
						Francavilla F. (Bari), strada statale 7 per Grottaglie	Hl. 10.000
						Gioia Tauro (Reggio Calabria), strada statale 111	Hl. 5.800
						Gioia Tauro (Reggio Calabria), strada statale 111	Hl. 45.800
						Gioia Tauro (Reggio Calabria), via Rimembranza	Hl. 2.500
						Modugno (Bari), strada statale 96, km 118,6	Hl. 60.800
						Fasano (Bari), via Roma, 335	Hl. 5.400
						Vibo Valentia (Reggio Calabria), via Parisi, 12	Hl. 3.000
						Lamezia Terme (Reggio Calabria), contrada Cafarone	Hl. 5.000
						Mosciano S. A. (Teramo), località Montone	Hl. 2.000
						Vasto (Chieti), località Punta Penna	Hl. 9.200
						Fasano (Bari), contrada Fascianello	Hl. 10.000
						Fasano (Bari), via Roma, 2	Hl. 3.000
28	204	Cereali	Magazzini cremaschi S.r.l., via Montello, 44, Casaletto Vaprio (Cremona)	Tonn. 5.000	Lombardia	Casaletto Vaprio (Cremona)	Tonn. 5.000
29	208	Zucchero	Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Padova	Q.li 300.000	Lombardia Marche	Casei Gerola (Pavia) Fano (Pesaro)	Q.li 150.000 Q.li 150.000
30	213	Mangimi	SNIPAA - Sviluppo nuove iniziative produttori agricoli associati - Soc. coop. a r.l., via Emilia ovest, 101, Modena	Tonn. 20.000	Emilia-Romagna	Modena, frazione S. Maria del Mugnano	Tonn 20.000
31	215	Zucchero	Saccarifera del Rendina S.p.a., piazza Salvemini, 20, Padova	Q.li 150.000	Basilicata	Rendina (Potenza)	Q.li 150.000
32	220	Cereali	Savona silos S.p.a., via Mistrangelo, 5/3, Savona	Tonn. 40.000	Liguria	Savona	Tonn. 40.000
33	222	Olii vegetali	Consorzio oleario sardo - Soc. coop. a r.l., strada per Fertilia, km 0,600, Sassari	Q.li 36.000	Sardegna	Sassari, strada statale per Fertilia	Q.li 36.000
34	230	Olii vegetali	U.N.As.C.O. - Unione nazionale associazione coltivatori olivicoli, via Tevere, 20, Roma	Q.li 10.000	Lazio	Lanuvio (Roma)	Q.li 10.000
35	232	Olii vegetali	C.N.O. - Consorzio nazionale degli olivicoltori, via Alessandria, 199/C, Roma	Q.li 5.000	Puglia Calabria	Corato (Bari) Scala Coeli (Cosenza)	Q.li 3.000 Q.li 2.000
36	10/a	Cereali	Silos granari della Sicilia, via XIII Giugno, 8, Ravenna	Tonn. 30.000	Puglia Campania	Bari Porto Napoli Porto	Tonn. 15.000 Tonn. 15.000

(7152)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di novembre 1984, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1984 rispetto a novembre 1983 risulta pari a più 8,6 (ottovirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1984 rispetto a novembre 1982 risulta pari a più 22,7 (ventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(22)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale a trecentosessantaquattro posti di procuratore nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, con cui è stato stabilito, fra gli altri, il programma d'esame per il concorso a procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, concernente le disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;

Dato atto che a norma dell'art. 1 della predetta legge numero 302/1984, è esclusa ogni riserva prevista da disposizioni anche speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale a trecentosessantaquattro posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, da suddividere in base alla ripartizione regionale che verrà indicata nel successivo art. 2.

Il 50 % dei suddetti posti è conferito per pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il restante 50 % dei posti è riservato agli idonei dell'esame di idoneità, indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso siano in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 12 e che non siano stati assunti in servizio in un ruolo delle predette carriere di concetto.

Art. 2.

I posti indicati nel precedente art. 1 sono così ripartiti:

Regioni	Concorso pubblico	Riservato agli idonei degli esami di idoneità
Piemonte	16	16
Lombardia	40	40
Provincia autonoma di Trento	8	8
Friuli-Venezia Giulia	7	7
Liguria	8	8
Veneto	23	23
Emilia-Romagna	26	26
Marche	5	5
Toscana	6	6
Campania	11	11
Abruzzo	1	1
Umbria	2	2
Puglia	7	7
Sicilia	18	18
Sardegna	4	4

Sia i candidati al concorso pubblico che i riservatari dovranno produrre domanda di partecipazione per l'assegnazione agli uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle sopra specificate.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 3.

I posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando saranno conferiti per ciascuna regione in base al punteggio riportato nell'esame di idoneità di cui al terzo comma del precedente art. 1, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine verrà formata una speciale graduatoria di merito nella quale i candidati riservatari dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, chiedere espressamente di venire collocati.

I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto dal primo comma dell'art. 16 decadono dal diritto alla nomina, ferma restando la loro permanenza nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

I posti non conferiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto alla nomina dei medesimi sono portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico nella corrispondente regione.

Art. 4.

La prova d'esame per i concorrenti al concorso pubblico consterà in un colloquio sulle seguenti materie:

norme in vigore per l'applicazione delle imposte di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica e del gas;

sistemazione e vigilanza degli impianti di produzione e trasformazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione nonché degli impianti di misurazione dell'energia elettrica e del gas, ai fini della tutela dei diritti dell'erario e della prevenzione e repressione delle frodi;

nozioni fondamentali di economia politica e di diritto privato con particolare riferimento alla produzione industriale;

criteri per la determinazione dei costi di produzione negli stabilimenti di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ed imposta erariale di consumo; nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di fabbricazione;

nozioni di contabilità di Stato.

Art. 5.

La prova d'esame di cui al precedente art. 4 avrà luogo in Roma.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione che verrà effettuata a mezzo lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'ammissione viene effettuata con riserva di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Art. 6.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso per tutte le regioni tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le preferenze di cui al precedente comma non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, nonché la speciale graduatoria di merito dei riservatari di cui al precedente art. 3, saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie, i vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio nelle regioni di cui all'art. 2 del presente bando, rispettando nel limite dei posti spettanti a ciascuna regione, la preferenza indicata dagli interessati.

I vincitori che non abbiano indicato la regione in cui essere assegnati in caso di nomina, o che pur avendola indicata, in relazione al posto occupato in graduatoria e ai posti complessivamente messi a concorso, non possano essere assegnati nella regione richiesta, verranno destinati d'ufficio a prestare servizio in una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria, della preferenza espressa dagli altri vincitori.

Art. 9.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del successivo art. 16, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 10.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 9, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalla regione richiesta, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 12.

Per l'ammissione al concorso sia pubblico che riservato, è richiesto:

A) diploma di maturità tecnico-industriale, rilasciato da un istituto tecnico industriale della Repubblica od il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, con esclusione di qualsiasi titolo di studio equipollente;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite di età per coloro i quali risultano iscritti nella graduatoria di idoneità di cui al terzo comma dell'art. 1;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 13.

I requisiti di cui all'art. 12 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 14.

Le domande di ammissione al concorso sia pubblico che riservato, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle indicate nell'art. 2 del presente bando.

Nella domanda, da redigere secondo l'allegato schema *A* per i concorrenti riservatari e secondo lo schema *B* per i candidati al pubblico concorso, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di voler partecipare per l'assegnazione agli uffici siti in una delle regioni indicate nell'art. 2 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I candidati riservatari devono indicare il punteggio riportato nell'esame di idoneità indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e pertanto dichiarare espressamente che intendono essere collocati nella speciale graduatoria di merito di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente bando.

I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 15.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 14.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 16.

I cindidati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 12, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 17.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 16, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 18.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) dell'art. 16, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 16.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 19.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 16 del presente bando saranno nominati procuratori in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1984
Registro n. 66 *Finanze, foglio n.* 308

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000
per i candidati riservatari collocati nella
graduatoria di idoneità approvata con decreto
ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984
ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33)

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale a centottantadue posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per la regione . . . . . (1).

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a permanere in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Chiede di essere collocato nella speciale graduatoria di merito dei riservatari in quanto classificatosi nella graduatoria di idoneità, approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria, con il punpreferenza nella nomina . . . .

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000
per i concorrenti a pubblico concorso)

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale a centottantadue posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per la regione . . . . . (1).

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . .

Data, .

Firma

. . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

---

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

(7196)

Concorso speciale a cinquantadue posti di preparatore chimico nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli imipegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, con cui è stato stabilito, fra gli altri, il programma d'esame del concorso per la nomina a preparatore chimico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, concernente le disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;

Dato atto che a norma dell'art. 1 della predetta legge n. 302/1984, è esclusa ogni riserva prevista da disposizioni anche speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale a cinquantadue posti di preparatore chimico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei lavoratori chimici, da suddividere in base alla ripartizione regionale che verrà indicata nel successivo art. 2.

Il 50% dei suddetti posti è conferito per pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il restante 50% dei posti è riservato agli idonei dell'esame di idoneità, indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere esecutive amministrative e tecniche dell'Amministrazione finaziaria, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso siano in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 12 e che non siano stati assunti in servizio in un ruolo delle predette carriere esecutive.

Art. 2.

I posti indicati nel precedente art. 1 sono così ripartiti:

Regioni	Concorso pubblico	Riservato agli idonei degli esami di idoneità
Piemonte	2	2
Lombardia	4	4
Friuli-Venezia Giulia	1	1
Liguria	2	2
Veneto	2	2
Emilia-Romagna	2	2
Toscana	1	1
Lazio	7	7
Campania	1	1
Puglia	1	1
Sicilia	2	2
Sardegna	1	1

Sia i candidati al concorso pubblico che i riservatari dovranno produrre domanda di partecipazione per l'assegnazione agli uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle sopra specificate.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 3.

I posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando saranno conferiti per ciascuna regione in base al punteggio riportato nell'esame di idoneità di cui al terzo comma del precedente art. 1, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine verrà formata una speciale graduatoria di merito nella quale i candidati riservatari dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, chiedere espressamente di venire collocati.

I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto dal primo comma dell'art. 16 decadono dal diritto alla nomina, ferma restando la loro permanenza nelle graduatorie di idoneità approvate con decreti ministeriali n. 177952 e n. 165306 rispettivamente del 20 gennaio 1983 e del 10 settembre 1983, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

I posti non conferiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto alla nomina dei medesimi sono portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico nella corrispondente regione.

Art. 4.

La prova d'esame per i concorrenti al concorso pubblico consiste in un colloquio che verte su nozioni di:

Costituzione italiana:

Storia d'Italia dal 1870;

Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

Aritmetica secondo il programma della scuola media dell'obbligo;

Chimica.

Il candidato dovrà inoltre procedere all'allestimento e al montaggio di un apparecchio semplice per analisi chimiche illustrandone l'utilizzo;

Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

La prova d'esame di cui al precedente art. 4 *avrà luogo in Roma.*

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione che verrà effettuata a mezzo lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'ammissione viene effettuata con riserva di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Art. 6.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso pubblico i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso per tutte le regioni tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le preferenze di cui al precedente comma non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, nonché la speciale graduatoria di merito dei riservatari di cui al precedente art. 3, saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva le graduatorie, i vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio nelle regioni di cui all'art. 2 del presente bando, rispettando nel limite dei posti spettanti a ciascuna regione, la preferenza indicata dagli interessati.

I vincitori che non abbiano indicato la regione in cui essere assegnati in caso di nomina, o che pur avendola indicata, in relazione al posto occupato in graduatoria e ai posti complessivamente messi a concorso, non possano essere assegnati nella regione richiesta, verranno destinati d'ufficio a prestare servizio in una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria, della preferenza espressa dagli altri vincitori.

Art. 9.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del successivo art. 16, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 10.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 9 possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalla regione richiesta, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 12.

Per l'ammissione al concorso sia pubblico che riservato, è richiesto:

A) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite di età per coloro i quali risultano iscritti nelle graduatorie di idoneità di cui al terzo comma dell'art. 1;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 13.

I requisiti di cui all'art. 12 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 14.

Le domande di ammissione al concorso sia pubblico che riservato, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle indicate nell'art. 2 del presente bando.

Nella domanda, da redigere secondo l'allegato schema *A* per i concorrenti riservatari e secondo lo schema *B* per i candidati al pubblico concorso, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di voler partecipare per l'assegnazione agli uffici siti in una delle regioni indicate nell'art. 2 del presente bando;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I candidati riservatari devono indicare il punteggio riportato nell'esame di idoneità indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e pertanto dichiarare espressamente che intendono essere collocati nella speciale graduatoria di merito di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente bando.

I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 15.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 14.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 16.

I candidati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 12, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) *documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi* militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 17.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 16, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 18.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) dell'art. 16, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 16.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 19.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 16 del presente bando saranno nominati preparatori chimici in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1984
Registro n. 66 *Finanze, foglio n.* 309

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000 per i candidati riservatari collocati nelle graduatorie di idoneità approvate con decreti ministeriali n. 177952 e n. 165306 rispettivamente del 20 gennaio 1983 e del 10 settembre 1983, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33)

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il a . . (provincia di . . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso speciale a ventisei posti di preparatore chimico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, per la regione . . . (1).

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a permanere in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Chiede di essere collocato nella speciale graduatoria di merito dei riservatari in quanto classificatosi nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 177952 in data 20 gennaio 1983 o in quella approvata con decreto ministeriale n. 165306 del 10 settembre 1983 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere esecutive amministrative e tecniche dell'Amministrazione finanziaria, con il punteggio di . . . . .

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . . .

Data, ...

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000 per i concorrenti a pubblico concorso)

Al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il . a . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale a ventisei posti di preparatore chimico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, per la regione . . . . (1).

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . ., conseguito presso . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 2 del presente bando.

(7197)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, a duecentonovanta posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a duecentonovanta posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, a domanda, i sergenti che in costanza di servizio alla data del 31 marzo 1985 abbiano compiuto almeno tre anni e sei mesi di ferma, prescindendo dall'esito del corso complementare eventualmente frequentato, e che matureranno la permanenza minima nel grado di sergente di cui alla tabella *C* della legge n. 212/83 entro il 30 giugno 1985.

Potranno pertanto partecipare:

a) i sergenti con anzianità di grado 1° ottobre 1982 ivi compresi coloro che avendo partecipato al primo concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1984 siano stati dichiarati idonei ma non vincitori del concorso stesso;

b) i sergenti con anzianità di grado 1° gennaio 1983.

Potranno essere ammessi, altresì, a domanda al concorso i sergenti per i quali sono cessate le cause impeditive, ex art. 22 della legge n. 212/83, per le quali non hanno potuto partecipare al concorso precedente.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e in triplice copia (secondo lo schema riportato nell'allegato 4), dovranno essere rimesse dai candidati come segue:

due copie, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 15 febbraio 1985, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 00185 Roma;

la terza copia al comando dell'ente di appartenenza.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia all'immissione nel servizio permanente. I sergenti rinunciatari saranno collocati in congedo, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 4.

I comandi degli enti di appartenenza dei candidati dovranno:

inoltrare nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre il 28 febbraio 1985, la terza copia della domanda al comando di regione di competenza, provvedendo ad allegare alla stessa: due copie del foglio matricolare aggiornato al 31 gennaio 1985, corredate della dichiarazione di completezza a firma dell'interessato e dichiarazione dell'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'ente, da cui risulti l'idoneità fisica del concorrente al servizio militare incondizionato in Aeronautica militare, redatta secondo lo schema riportato in allegato 2;

inviare successivamente al comando di regione di competenza, entro e non oltre il giorno 10 aprile 1985, il libretto caratteristico o fotocopia integrale dello stesso chiuso al 31 marzo 1985 per « Partecipazione al concorso per immissione in servizio permanente », comunicando le variazioni matricolari avvenute nel periodo di tempo intercorso tra il 31 gennaio 1985 e il 31 marzo 1985, anche se negative.

Art. 5.

I comandi di regione e della 5ª ATAF dovranno inoltrare al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 00185 Roma, quanto segue:

la terza copia delle domande dei candidati (e la documentazione ad essa allegata), pervenuta dagli enti dipendenti, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle stesse e, comunque, non oltre il 15 marzo 1985;

la documentazione caratteristica dei candidati, pervenuta dagli enti dipendenti, completando la stessa con apposita dichiarazione riguardante la situazione penale e disciplinare del sergente, risultante dall'ufficio disciplina, redatta secondo lo schema riportato in allegato 3, entro il 20 aprile 1985.

Art. 6.

Ai fini della formazione della graduatoria, i titoli che saranno presi in considerazione sono i seguenti:

risultato del corso d'istruzione;

risultato del tirocinio pratico;

risultato dei corsi di specializzazione o di abilitazione frequentati;

eventuali benemerenze sulla base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4, secondo le seguenti modalità di svolgimento:

13 *maggio* 1985, *ore* 8, *prova scritta di cultura generale;*

14 *maggio* 1985, *ore* 8, *prova scritta tecnico-professionale.*

Entrambe le prove avranno la durata di sei ore e si svolgeranno come segue:

prova di cultura generale, comune a tutti, verterà su argomenti compresi nei programmi riportati nell'allegato 1;

una prova di carattere tecnico-professionale, comprenderà materie comuni a tutte le categorie e materie specifiche per ogni categoria e specialità secondo i programmi riportati nell'allegato 1.

I candidati convocati presso il palazzo degli esami dovranno presentarsi in uniforme ordinaria muniti di tessera personale di riconoscimento (con fotografia). Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella sede e nei giorni sopraindicati senza attendere ulteriore comunicazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami, esprimendo previo giudizio d'idoneità, un punteggio in centesimi di cui il 40% del totale attribuibile *è riferito ai titoli e il 60% al risultato degli esami.*

Art. 10.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

I sergenti vincitori del concorso saranno iscritti nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente maggiore nel rispetto, comunque, di quanto stabilito in ordine alla permanenza minima nel grado di sergente di cui alla tabella *C* della legge 10 maggio 1983, n. 212. La relativa anzianità assoluta e decorrenza assegni viene, pertanto così fissata:

1° aprile 1985 per i candidati di cui all'art. 2, para *a*);

1° luglio 1985 per i candidati di cui all'art. 2, para *b*).

I sergenti vincitori del concorso, ammessi allo stesso a seguito della risoluzione delle cause impeditive ex art. 22 della legge n. 212/83, saranno promossi ed immessi nel servizio permanente con le decorrenze di cui al precedente concorso.

Art. 12.

I sergenti risultati non idonei al concorso e quelli che vi partecipano per la seconda volta, giudicati idonei e non vincitori, saranno collocati immediatamente in congedo ex art. 20 della legge n. 212/83.

I sergenti che partecipano per la prima volta al concorso e giudicati idonei non vincitori, potranno partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, saranno ammessi a domanda, ad una rafferma di un anno. La data di decorrenza della rafferma inizierà dalla data di ufficializzazione della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 232

(*Omissis*).

I relativi programmi di esami insieme ad altre notizie di dettaglio sono stati resi noti con circolare n. AD1/2/4/3033/P13-2 del 4 dicembre 1984, disponibile presso i comandi di regione aerea.

ALLEGATO 4

Modello di domanda
(carta semplice)

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (1) . . nato a .
il . . (provincia di . .)
chiedo di partecipare al concorso per l'immissione nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica militare, bandito con decreto ministeriale 17 dicembre 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .

di non essere affetto da infermità temporanea;

di non essere imputato in procedimento penale per delitto non colposo, né sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dal servizio per motivi precauzionali né per altra comprovata causa di forza maggiore (3);

di essere stato arruolato in data . .;

di prestare servizio presso (4) . .
(c.a.p.) . .;

di avere il seguente recapito militare .
(c.a.p.) . .;

di avere il seguente recapito civile .
(c.a.p.) . .;

di aver partecipato al concorso precedente ed essere stato giudicato idoneo ma non vincitore (solo per i sergenti che concorrono per la seconda volta).

Data, .

Firma . .
(per esteso grado, specialità, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . .

---

(1) Prima del cognome e nome indicare matricola, grado e specialità.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emanato.

(4) I candidi hanno l'obbligo di notificare tempestivamente tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito sia militare che civile con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante dell'ente.

(11)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione per il reclutamento di centoquattordici impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando del concorso sopraindicato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984) si comunica che negli albi delle sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, è affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 15 settembre 1984, con l'indicazione per ciascuno della data e sede del colloquio.

Il termine per la presentazione dei certificati e titoli, di cui agli articoli 6 e 11 del bando di concorso, scadrà il 25 gennaio 1985.

(12)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario e tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di geriatria (a tempo pieno);

due posti di aiuto di nefrologia e dialisi (a tempo pieno);

un posto di biologo per il servizio di genetica medica (livello 9°);

due posti di tecnico di audiologia;

due posti di tecnico del servizio trasfusionale;

due posti di conduttore di generatore di vapore, con abilitazione di primo grado;

quattro posti di conduttore di generatori di vapore, con abilitazione di secondo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, a mezzo raccomandata A.R., redatte su carta legale, indirizzate al presidente e corredate dei documenti richiesti dai bandi, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(7232)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente cardiologo;

un posto di tecnico di colpocitologia.

Il termine per la presentazione delle domande, a mezzo raccomandata A.R., redatte su carta legale, indirizzate al presidente e corredate dei documenti richiesti dai bandi, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(7233)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1984, n. 37.

Modifiche e integrazioni alla legge 6 marzo 1984, n. 6, e al piano regionale per la rete degli impianti di erogazione carburanti per autotrazione allegato alla legge stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 6, sono sostituiti dal seguente:

« Il piano comunale o lo schema comunale di riferimento è adottato dal comune ed è approvato dalla giunta regionale ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio delle funzioni sopra menzionate decorre dalla data di esecutività del piano comunale di cui al precedente art. 2 ».

Art. 3.

All'art. 19 del « Piano regionale per la rete degli impianti di erogazione carburanti per autotrazione », approvato con legge regionale 6 marzo 1984, n. 6, che negli articoli seguenti viene indicato con le sole parole « piano regionale », viene aggiunto il seguente punto:

« *c*) il decreto sia scaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge e, entro lo stesso termine, sia stata presentata regolare domanda di rinnovo ».

Art. 4.

All'art. 22 del piano regionale vengono aggiunte le seguenti parole: « compresa la trasformazione dell'impianto in impianto post-payment ».

Art. 5.

All'art. 24 del piano regionale, dopo il secondo comma, viene aggiunto il seguente comma:

« La concentrazione su una nuova localizzazione di quattro o più impianti deve essere accolta anche in deroga al numero massimo di impianti fissato per ogni comune alla scadenza del progetto di cui al precedente art. 12. Il comune di origine non può concedere il nulla osta al trasferimento di impianti per concentrazione in altro comune qualora dal trasferimento derivi una riduzione degli impianti al di sotto del numero previsto dall'art. 12 della presente legge ».

All'art. 24 del piano regionale, dopo il terzo comma, viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora la concentrazione avvenga nel modo descritto dall'art. 44, lettera *a*), del piano regionale è ammesso il potenziamento dell'impianto sul quale è effettuata la concentrazione purché complessivamente gli impianti abbiano venduto nell'anno precedente almeno 550.000 litri ».

Art. 6.

All'art. 35 del piano regionale le parole « inferiore a 700.000 litri » vengono sostituite le parole « inferiore a 650.000 litri ».

Art. 7.

L'art. 36, comma primo, lettera *a*), del piano regionale, le parole « superiore a 700.000 litri » vengono sostituite con le parole « superiore a 650.000 litri ».

All'art. 36, comma primo, lettera *b*), del piano regionale, le parole « inferiore a 70.000 litri » vengono sostituite con le parole « inferiore a 650.000 litri ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 27 novembre 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1984, n. 38.

Criteri regionali per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 3 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Princìpi generali

I comuni, ai sensi dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, sulla base dei criteri contenuti nella presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli operatori economici dei comparti interessati, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, con l'obiettivo di determinare le migliori condizioni possibili per l'approvvigionamento delle merci e la fruizione di servizi da parte dei consumatori nonché la maggiore produttività delle diverse strutture della rete distributiva, tenuto conto delle esigenze del tempo libero dei lavoratori delle varie categorie interessate.

Titolo I

NEGOZI ED ALTRE ATTIVITÀ ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 2.

Orario giornaliero

I comuni, in deroga all'art. 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 28 luglio 1971, n. 558, e ai sensi dell'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1982, n. 887, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio indicando l'orario di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20.

Tali determinazioni possono essere diversificate per settore alimentare e non alimentare e, nell'ambito di quest'ultimo, per singole specializzazioni merceologiche, per zone, per periodi dell'anno, per giorni della settimana.

Per gli esercizi di vendita di generi alimentari l'apertura antimeridiana deve essere stabilita ad un'ora tale da consentire gli operatori commerciali di poter fornire il servizio anche ai consumatori che hanno la necessità di effettuare acquisti prima di recarsi al lavoro.

Ai fini della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, il comune determina l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano e di inizio dell'orario pomeridiano.

I limiti giornalieri debbono essere stabiliti anche per le attività di vendita al dettaglio svolte nei mercati rionali e mediante commercio ambulante a posto fisso o itinerante.

Nel caso di mercati con attività mista i limiti possono essere definiti sia sulla base dell'attività prevalente, sia facendo riferimento ai singoli settori merceologici.

Ciascun esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri e nel rispetto della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale obbligatoria, il proprio orario, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano.

L'orario fissato da ciascun esercente può anche prevedere la riduzione o l'eliminazione dell'intervallo pomeridiano, con corrispondente riduzione dei limiti di apertura giornaliera, la quale può avvenire sia anticipando corrispondente riduzione dei limiti di apertura giornaliera, la quale può avvenire sia anticipando corrispondentemente la apertura o la chiusura, sia operando tanto nell'uno che nell'altro senso.

Nei comuni ove si tiene il mercato tradizionale non avente freguenza giornaliera gli esercenti dei negozi in sede fissa possono fissare in tali giornate il proprio orario sulla base dei limiti stabiliti per il mercato stesso, in deroga al comma precedente.

Gli operatori comunicano l'orario prescelto al comune ai fini della vigilanza.

Art. 3.

Giornate domenicali e festive

Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi successivi e negli articoli 5 e 8, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. In relazione e tradizioni locali può essere determinata tale chiusura anche in occasione della festività del Patrono.

Nel caso di almeno tre festività consecutive può essere determinata, limitatamente alla categoria dei prodotti alimentari, l'apertura antimeridiana nel giorno festivo più idoneo a garantire il servizio di rifornimento al pubblico. Tale apertura non deve comunque coincidere con le festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua e 25 dicembre.

E' autorizzato lo svolgimento dei mercati domenicali, nonché lo svolgimento di fiere e mercati cadenti tradizionalmente in giorni festivi o periodi dell'anno prestabiliti, secondo il calendario deliberato annualmente dai comuni.

In tali casi l'apertura facoltativa dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere autorizzata limitatamente all'orario dei mercati.

Durante ricorrenze e festività tipicamente locali può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva.

I comuni possono autorizzare l'apertura domenicale e festiva dei negozi per la vendita specializzata di oggetti artistici di produzione locale e di oggetti relativi all'immagine turistica della località, nonché l'apertura in via eccezionale di esercizi collegati allo svolgimento di rilevanti manifestazioni sportive, ricreative e culturali, nelle località che per effetto di tali manifestazioni sono interessate a fenomeni di turismo escursionistico. In questo caso il comune può determinare in quale giornata avviene la chiusura compensativa.

Il comune può stabilire per i negozi e le altre attività esercenti la vendita al dettaglio di fiori, piante, e sementi da giardino un orario che preveda anche l'apertura antimeridiana nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali con riposo infrasettimanale.

Ai singoli operatori viene lasciata la facoltà di scegliere tra l'orario normale e quello di cui al comma precedente, comunicando tale scelta al comune.

Le rivendite di fiori sono autorizzate a sospendere la chiusura nelle ore antimeridiane delle seguenti festività infrasettimanali civili e religiose riconosciute agli effetti civili, con apertura antimeridiana non prima delle ore 7, ove cadessero in giornate di chiusura previste per il loro settore: 14 febbraio, 8 marzo, 29, 30 e 31 ottobre, 2 novembre, 8 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre.

Art. 4.

Chiusura infrasettimanale

Per tutto il territorio della Regione, salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma del presente articolo e dagli articoli 5 e 8, i comuni deteminano la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche.

I comuni stabiliscono tale chiusura nel modo seguente:

a) categoria dei generi alimentari: il giovedì pomeriggio;

b) categoria dei beni strumentali e dei generi vari; il sabato pomeriggio o il lunedì mattina.

I comuni possono consentire in deroga la chiusura di una ulteriore mezza giornata che può essere consecutiva solo per gli esercizi che usufruiscono della chiusura del lunedì mattina.

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva.

Può essere determinata la sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale nel periodo delle festività natalizie e pasquali e durante ricorrenze e celebrazioni di carattere locale.

Art. 5.

Particolari attività di vendita

Gli esercenti di rosticcerie e pasticcerie non muniti di licenza di somministrazione, gli esercenti di attività artigianali di produzione di gastronomia, gelateria, pasta fresca e pizza al taglio, nonché gli esercizi specializzati nella vendita di libri, dischi, natri magnetici, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, di articoli da ricordo — compresi i prodotti tipici dell'artigianato locale — possono essere esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558. In tale caso, possono scegliere l'orario più idoneo in rapporto all'attività svolta entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, osservando l'intera giornata di chiusura settimanale.

Gli esercenti di cui al primo comma comunicano l'orario prescelto al comune per la verifica del richiesto requisiti di specializzazione. A tal fine per specializzazione si intende lo svolgimento della vendita delle merceologie in modo esclusivo o in forma economicamente prevalente. Nel caso in cui il comune non si pronunci entro 60 giorni dalla comunicazione dell'operatore commerciale l'orario prescelto s'intende valido.

Gli esercizi che svolgono in modo esclusivo o prevalente la vendita di dolciumi, gelati e frutta secca, nonche gli esercizi che svolgono la vendita di cocomeri e meloni da consumarsi sul posto e altre attività similari, quali risulteranno da accertamenti del comune, possono adottare lo stesso orario stabilito per le attività di cui al primo comma del presente articolo.

Gli esercizi che svolgono in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita al dettaglio di fiori, operanti in prossimità di cimiteri, quali risulteranno da accertamenti del comune, possono adeguare il proprio orario a quello di visita dei cimiteri stessi.

Le rivendite di frutta e verdura e le rivendite di fiori situate nelle vicinanze degli ospedali e le cui attività siano direttamente legate ad essi, quali risulteranno da accertamenti del comune, possono adeguare il proprio orario a quello di visita degli ospedali stessi.

Art. 6.

Attività miste

Le attività miste soggette ad autorizzazione comunale di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, devono osservare gli orari per l'attività prevalente da loro esercitata. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza di vendita esercitata, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, l'accertamento è effettuato dal comune competente.

Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e parte a licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 14 ottobre 1974, n. 524 o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione comunale per il commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Art. 7.

Feste natalizie e altre festività

Nei provvedimenti comunali di fissazione degli orari deve essere prevista, per tutti i negozi e gli esercizi al dettaglio, la facoltà di:

a) sospendere la chiusura infrasettimanale nella settimana precedente la Pasqua e in quelle ricadenti tra il 15 dicembre e il 7 gennaio;

b) protrarre l'apertura, anche in deroga ai limiti fissati in base all'art. 2, sino alle ore 22 nei giorni 21, 22, 23, 24 e 31 dicembre;

c) sospendere la chiusura domenicale nella domenica precedente il 25 dicembre con osservanza dell'orario feriale e protrazione dell'apertura sino alle ore 22, anche in deroga ai limiti fissati in base all'art. 2.

Ulteriori deroghe per il periodo delle feste natalizie possono essere autorizzate con apposito provvedimento del comune.

Art. 8.

Località turistiche

I comuni determinano l'arco temporale massimo di maggiore afflusso turistico, sulla base del quale possono:

1) sospendere l'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale;

2) fissare l'apertura antimeridiana e la chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 24.

Art. 9.

Sfera di applicazione e pubblicità degli orari di vendita

Gli esercenti la vendita al pubblico in forma fissa o ambulante, le cooperative con obbligo di vendita ai soli soci, gli artigiani e gli industriali per la vendita al dettaglio di generi di propria produzione sul luogo di produzione, i titolari di imprese agricole che alienino prodotti agricoli di propria produzione in appositi locali e gli enti che svolgono l'attività di vendita al dettaglio devono rispettare i limiti giornalieri determinati dai comuni ed il proprio orario di vendita intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

I negozi e gli altri esercizi di vendita devono esporre al pubblico un cartello ben visibile indicante il giorno della chiusura infrasettimanale nonché l'orario di apertura e chiusura.

Eventuali modificazioni degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico nello stesso modo, con un anticipo di almeno quindici giorni.

Art. 10.

Ferie

I comuni, per evitare difficoltà di approvvigionamento per i consumatori, promuovono le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi commerciali, nei periodi di ferie, sia temporalmente graduata e territorialmente scaglionata. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio dei generi di panificazione, deve essere osservato il disposto di cui all'art. 2 della legge 18 febbraio 1974, n. 41.

Titolo II

PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 11.

Orario dei pubblici esercizi

I comuni determinano l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nell'ambito di una fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 antimeridiane del giorno successivo.

Gli esercizi sono tenuti ad una apertura obbligatoria giornaliera di sette ore, fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui ai successivi articoli 18 e 19; l'orario obbligatorio è fissato dal comune e può essere differenziato per tipo di esercizio, per tipo di servizio svolto, per zona e per periodo dell'anno; l'orario obbligatorio può essere continuato o diviso in due turni.

I singoli esercenti — previa comunicazione al comune dell'orario facoltativo che intendono osservare — possono anticipare o posticipare l'orario di cui sopra, entro il limite massimo giornaliero di:

a) 16 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore due dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui alla lettera *a)* dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976;

b) 20 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore due dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui alla lettera *b)* dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976;

c) 14 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore tre dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui alla lettera *c)* dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976.

Eventuali ulteriori anticipazioni o protrazioni di apertura potranno essere concesse in via permanente su richiesta dei singoli esercenti per particolari e comprovati motivi, nell'interesse dell'utenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Art. 12.

Orari degli esercizi misti

Gli esercizi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente.

Tale prevalenza deve essere comunicata al comune da parte del titolare dell'esercizio.

Gli esercizi misti, muniti congiuntamente di licenza per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio, devono sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista in via generale la chiusura delle specifiche attività.

Art. 13.

Orario degli esercizi annessi ad alberghi

Negli esercizi annessi ad alberghi, locande e pensioni, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dell'orario di cui ai precedenti punti, limitatamente alle persone alloggiate.

Art. 14.

Orari degli esercizi posti in autostrade e stazioni

Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

Art. 15.

Scelta dell'orario

L'orario di apertura dell'esercizio (non inferiore all'orario obbligatorio) è scelto dall'esercente nell'ambito della fascia di orario facoltativo di cui all'art. 11 e può essere differenziato per periodi dell'anno.

La scelta, da parte dell'esercente, di effettuare il solo orario obbligatorio preclude la facoltà prevista dal successivo art. 16.

Qualora l'orario facoltativo scelto sia di almeno undici ore, esso può comprendere un intervallo di chiusura intermedio fino ad un massimo di due ore anche nel caso che il comune abbia fissato un orario obbligatorio continuato.

La scelta di cui ai commi precedenti deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede o modificazione della licenza.

Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda, o comunque prima del rilascio della licenza.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario scelto dal precedente titolare.

L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata al comune entro il 15 dicembre; modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno possono essere consentite dal comune, su richiesta dell'esercente, purché non contrastino con le esigenze dell'utenza.

Il comune, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha la facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente.

Art. 16.

Deroghe generali dell'orario facoltativo

Salvo quanto disposto al secondo e terzo comma dell'art. 15 è consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di

un'ora rispetto all'orario facoltativo scelto, nonché di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

L'orario non può comunque essere inferiore a quello obbligatorio.

Art. 17.

Deroghe speciali all'orario

Il comune può autorizzare deroghe agli orari prescelti in occasione delle ricorrenze natalizie, pasquali, di fine anno, di carnevale, della festa patronale o di altre festività e per speciali manifestazioni locali, oppure su espressa motivata richiesta dell'interessato.

Nell'interesse pubblico e tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, potranno essere concesse dal comune, eccezionalmente, autorizzazioni di deroga ai limiti fissati dalla fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 del giorno successivo.

Art. 18.

Chiusura settimanale

E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale determinato secondo le modalità della legge 1° giugno 1971, n. 425, e con le esclusioni previste dalla stessa legge.

E' facoltà degli esercenti effettuare un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di riposo obbligatorio, previo nulla-osta del comune che si ritiene concesso ove non ci sia risposta negativa entro trenta giorni.

Art. 19.

Deroga all'obbligo di chiusura

La deroga di cui all'art. 7 della legge 1° giugno 1971, n. 425, si intende riferita ai periodi dell'anno in cui si verificano eccezionali flussi turistici; analoghe deroghe possono essere concesse per avvenimenti eccezionali non ricorrenti.

E' anche prevista una deroga temporanea, per non più di 5 giornate in ogni anno solare per ciascun esercente, quando ricorrano particolari festività o manifestazioni.

E' sospeso l'obbligo dell'osservanza dei turni di chiusura settimanale nella settimana antecedente la Pasqua e nel periodo 15 dicembre-7 gennaio.

Art. 20.

Norme transitorie

I titolari di esercizi già in attività dovranno comunicare le scelte relative all'orario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento comunale emanato in applicazione dei presenti criteri.

Art. 21.

Ferie

Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti i comuni promuovono le iniziative più opportune affinché la chiusura facoltativa dei pubblici esercizi nei periodi di ferie sia temporalmente graduata e scaglionata.

Titolo III

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE ESCLUSI IMPIANTI AUTOSTRADALI

Art. 22.

Orario giornaliero

Gli impianti debbono rimanere aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19 per tutto l'anno.

Al fine di completare l'orario settimanale di apertura degli impianti, fissato in 52 ore medie su base annua, i comuni stabiliscono gli orari di apertura e chiusura dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo estivo.

L'inizio e la durata dei periodi vengono determinati corrispondentemente alla fissazione dell'ora legale.

I comuni, nel caso di comprovata necessità e nel rispetto del limite dell'orario medio settimanale di cui al precedente comma, possono discostarsi dagli orari indicati al secondo comma per un periodo massimo di 30 minuti per ciascuna apertura e chiusura.

Art. 23.

Turni di riposo

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Nei giorni di sabato deve essere garantita l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 50% degli impianti esistenti e funzionanti sul territorio comunale, ad eccezione dei comuni aventi un numero di impianti superiore a 12 ove la percentuale di cui sopra è ridotta al 25%.

In base alla valutazione degli interessi dell'utenza nei comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinata l'esenzione della chiusura domenicale e festiva qualora non vi siano punti di vendita aperti nel raggio di km. 5.

Nella determinazione dei turni di riposo si deve tener conto sia delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti, di intesa con gestori, sia delle esigenze di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dalla utenza motorizzata.

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.

Art. 24.

Servizio notturno

Il servizio notturno deve essere assicurato nell'ambito del territorio regionale, con l'apertura di un numero di impianti non superiore al 3%. Esso ha inizio alle ore 22 e termina alle ore 7.

L'autorizzazione al servizio notturno viene concessa in base ad un calendario approvato con delibera della giunta regionale sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organi di rappresentanza dei concessionari.

Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno debbono rispettare gli orari di apertura e chiusura di cui al primo comma pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Annualmente la giunta regionale, d'intesa con i comuni interessati, verifica il regolare svolgimento del servizio notturno da parte dei concessionari degli impianti di distribuzione autorizzati al servizio stesso ed eventualmente provvede a concedere nuove autorizzazioni al servizio notturno, in sostituzione di quelle rinunciate e/o revocate.

Nella predisposizione del calendario, si deve tenere presente l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri dei centri urbani e sulle vie di accesso ai principali centri abitati.

Nell'autorizzare il servizio notturno, si deve tenere nel massimo conto anche la qualità dell'organizzazione di vendita offerta all'utenza motorizzata, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi e alle persone.

Particolare valutazione devono avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

Al fine di consentire la predisposizione del calendario, i titolari delle concessioni degli impianti interessati devono far pervenire le relative richieste al servizio regionale competente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale regionale.

Fino all'approvazione del calendario di cui al secondo comma del presente articolo sono prorogate le autorizzazioni al servizio notturno già concesse.

Art. 25.

Esenzioni

I criteri di cui alla presente legge si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefatti e il metano.

Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motels e dei complessi commerciali.

Le attività di somministrazione di servizi all'utenza che insistono sull'area di pertinenza degli impianti sono escluse dal rispettare l'orario fissato per l'impianto di distribuzione al pubblico di carburante.

Gli impianti di distribuzione del metano sono esentati dalla osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura di cui al precedente art. 23 a condizione che siano abilitati all'erogazione esclusiva di detti prodotti e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti.

Tale esenzione viene estesa anche agli impianti di distribuzione del metano operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possa delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva pertinenza.

Gli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) possono essere esentati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura di cui al precedente art. 23 nel caso in cui il prodotto g.p.l. sia presente in un solo impianto nel territorio comunale. Detta esenzione comunque è valida solo per la vendita del prodotto g.p.l.

I comuni autorizzano deroghe all'orario e ai turni di riposo per gli impianti situati nelle località di interesse turistico e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.

I comuni altresì autorizzano esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni di cui agli articoli 22 e 23 nei seguenti casi:

per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, di interesse sovracomunale che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;

per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

Art. 26.

Ferie

I comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i concessionari, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo dell'anno.

Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di almeno il 50% degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

Art. 27.

Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-payment)

Gli impianti di distribuzione di carburante dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-payment e apparecchi accettatori di carte di credito) sono esclusi dalla osservanza degli orari e dei turni notturni, domenicali e festivi, salvo quanto disposto al successivo comma.

L'esclusione dall'osservanza dei turni è tuttavia subordinata alla condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale; l'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.

Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-payment devono osservare l'orario di cui all'art. 22 della presente legge.

Art. 28.

Disposizioni generali

Non sono soggette alla disciplina dei presenti criteri gli impianti di distribuzione di carburante siti sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.

In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie deve essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante l'indicazione dell'impianto aperto più vicino.

Titolo IV

Art. 29.

Norma finale

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di cui alla presente legge di esporre un cartello visibile al pubblico dall'esterno dell'esercizio indicante l'orario di apertura e chiusura nonché il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale.

I gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono inoltre indicare nel cartello di cui al comma precedente l'impianto più vicino abilitato al servizio notturno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 novembre 1984

MASSI

(6912)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227